



COMUNE DI NOGARA

Provincia di VERONA

COMANDO POLIZIA LOCALE

Via Falcone e Borsellino 16 - tel. 0442.513310 - Fax 0442.89497 - cel.335.7738344

e-mail: poliziamunicipale@comune.nogara.vr.it

pec: comune.nogara.vr@halifax.pec.it



ORDINANZA Nr. 89 del 27-12-2018

Oggetto: USO INCONTROLLATO DI PETARDI, BOTTI E FUOCHI D'ARTIFICIO DURANTE I FESTEGGIAMENTI DI CAPODANNO 2018/2019.

IL SINDACO

Considerato che:

- in occasione della fine dell'anno/Capodanno è tradizione effettuare dei festeggiamenti particolari, normalmente condivisi e tollerati dalla cittadinanza;
- l'uso incontrollato di petardi, botti e fuochi d'artificio durante tali occasioni, senza l'adozione delle minime precauzioni è causa di disagio e oggetto di lamentele da parte di cittadini;
- il rumore e gli effetti luminosi provocati dai fuochi d'artificio, creano in soggetti deboli, quali bambini, persone anziane ammalate, degenti presso gli ospedali, reazioni di disagio psicofisico;
- l'accensione di fuochi d'artificio provoca una serie di conseguenze negative per gli animali domestici, in quanto il fragore dei botti oltre che a generare evidente reazione di spavento, li porta frequentemente a perdere l'orientamento, esponendoli a rischio smarrimento e/o investimento;
- si rende, pertanto, necessario adottare provvedimenti atti ad evitare pericoli e danni, diretti e indiretti all'integrità fisica delle persone, degli animali e all'ambiente;
- L'Amministrazione Comunale, ritenendo comunque insufficiente e inadeguato il ricorso ai soli strumenti repressivi, intende appellarsi anche al senso di responsabilità individuale e alla sensibilità collettiva, in merito la consapevolezza dei rischi conseguenti per la sicurezza delle persone;

Preso atto che il Comune di Nogara, non ha la possibilità di vietare la vendita sul proprio territorio degli artifici pirotecnici negli esercizi a ciò abilitati, quanto si tratti di prodotti dei quali è consentita la commercializzazione al pubblico;

Ritenuto:

- di limitare comunque il più possibile rumori molesti in prossimità di luoghi di ricovero, ospedali, case di riposo, chiese e scuole;
- necessario prevedere particolari misure a tutela degli animali al fine di evitare danni gravi al loro benessere;

Visti:

- il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
- il D.P.R. 31 Marzo 1979;
- la Legge n. 281 del 14 Agosto 1991 "Legge quadro in materia di animali di affezioni e prevenzione del randagismo";
- il D.G.R. n. 272 del 6 febbraio 2007 "Linee guida per la regolamentazione dell'igiene urbana veterinaria nel territorio della Regione Veneto";

- il Regolamento Comunale di Polizia Urbana approvato con deliberazione Consigliare n. 21 del 20/05/2014;
- l' art. 659 del Codice Penale (Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone) e l' art. 703 (Accensioni ed esplosioni pericolose):

ORDINA

ai fini della tutela dell' incolumità pubblica, intesa come integrità psicofisica dei soggetti deboli quali bambini, persone anziane ammalate, degenti presso il Centro Sanitario Polifunzionale e presso la Casa di Riposo, nonché per la tutela degli animali al fine di evitare danni gravi al loro benessere:

E' vietato l' utilizzo e lo sparo di materiali esplodenti, fuochi d' artificio e oggetti simili nel periodo dal 31 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019:

- **ad una distanza inferiore a 150 metri dalla Casa di Riposo, dal Centro Sanitario Polifunzionale, dagli Edifici Scolastici e dalle Chiese (durante lo svolgimento delle funzioni religiose) ;**
- **in presenza di animali domestici nonché in direzione degli stessi presenti sulla pubblica via, nei luoghi aperti al pubblico dei centri abitati;**

E' vietato altresì condurre in qualsiasi momento animali d' affezione , in particolare cani e gatti – animali dotati di udito particolarmente sensibile – in luoghi dove vengono effettuati spettacoli pirotecnici autorizzati.

RACCOMANDA

La massima prudenza nell' uso di detti fuochi artificiali che deve, comunque avvenire con le cautele e le attenzioni necessarie a prevenire rischi e danni alla salute.

INFORMA

L' inosservanza delle disposizioni di cui al presente provvedimento , è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell' Art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000, da un minimo di 25,00 Euro a un massimo di 500,00 Euro, fatto salvo ove il fatto assuma rilievo penale, la denuncia all' Autorità Giudiziaria.

Avverso la presente ordinanza è ammesso:

ricorso al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) del Veneto entro il termine di 60 (diconsi sessanta) giorni (Legge 6 dicembre 1971, nr. 1034) ovvero ricorso al Capo dello Stato entro il termine di 120 (diconsi centoventi) giorni, decorrenti entrambi dalla pubblicazione all'albo pretorio;

Gli Agenti della Polizia Locale e le Forze dell' Ordine sono tenuti a far rispettare la presente ordinanza.

DISPONE ALTRESI'

- ☐ che copia della presente venga trasmessa:
- ☐ Al Comando Stazione Carabinieri di Nogara;
- ☐ Al Dirigente Scolastico dell' Istituto Comprensivo di Nogara;
- ☐ Alla Cittadinanza;
- ☐ Ufficio Segreteria per la Pubblicazione all' Albo Pretorio.

Dalla Sede Municipale addi _____

IL SINDACO
PASINI FLAVIO MASSIMO